

**COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI – LOVERE –  
PROVINCIA DI BERGAMO**

**Contratto di appalto per i servizi per la realizzazione di attività previste del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 (Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale) che prevede progettualità per l'implementazione della linea di Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e nello specifico il Sub-investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.  
CUP: F54H22000030006 CIG: 96030954B0**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2023, il giorno 15, del mese di maggio, presso l'ufficio segreteria della sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, in via del Cantiere n. 4 – 24065 Lovere (BG), avanti a me dott.ssa ZENTI Elisabetta Elide, Pubblico Ufficiale, Vice Segretario della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, giusta deliberazione di Giunta Esecutiva n. 120 del 30 settembre 2019, autorizzata a rogare nell'interesse della Comunità Montana gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93 e dell'art. 97, comma 4/c, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si sono costituiti i signori:

BONDIONI Gabriele, nato a Gavardo (BS) il 15.09.1992, codice fiscale BNDGRL92P15D940K, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, codice fiscale n. 90029430163, partita IVA 03606190167, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'area Servizi Sociali ambito Alto Sebino (così come nominato con decreto del Direttore della Comunità Montana n. 14 in data 03.10.2022), autorizzato alla stipula e alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Lovere (BG) 24065, via del Cantiere n. 4;

MACARIO KATUSCIA, nata a Lovere (BG) il 12.11.1973, codice fiscale MCRKSC73S52E704U, la quale interviene nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sebina soc. coop. a r.l. - ONLUS, con sede legale a Castro (BG) 24063, in Via Rocca n. 9, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo con il codice fiscale e partita IVA n. 01793420165, REA n. BG-237532, iscritta all'albo delle Società Cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative sociali, con il n. A127643, nominata Capogruppo, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa effettuato con la Cooperativa sociale A.E.P.E.R. con sede legale in Bergamo (BG) via Pietro Rovelli n. 28/L, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 01727120162, REA n. BG-231985, iscritta all'albo delle Società Cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative sociali, con il n. A137513, giusto atto del notaio dott. Guido De Rosa di Bergamo in data 03.04.2023 repertorio n. 61177 raccolta n. 15234, registrato a Bergamo il 07.04.2023 al n. 15333 serie 1T, componenti della cui identità personale e della piena capacità giuridica io ufficiale rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO che:

- a) il responsabile dell'area servizi sociali ambito alto Sebino ha approvato la determinazione n. 7/AS2 del 18.01.2023 avente oggetto: "Approvazione e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse per la gestione dei servizi per la realizzazione di attività previste del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche PNRR o Piano), Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 (Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale) che prevede progettualità per l'implementazione della linea di Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e nello specifico il Sub-

- investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. CUP. F54H22000030006 CIG. 96030954B0”;
- b) con determinazione a contrarre n. 7/AS2 del 18.01.2023 è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e smi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e smi, per il servizio in oggetto;
  - c) il responsabile dell'area servizi sociali ambito alto Sebino ha approvato la determinazione n. 11/AS2 del 30.01.2023 avente oggetto: “Affidamento della gestione dei servizi per la realizzazione di attività previste del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche PNRR o Piano), Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 (Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale) che prevede progettualità per l'implementazione della linea di Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e nello specifico il Sub-investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. Approvazione lettera di invito e relativi allegati - CUP F54H22000030006 CIG: 96030954B0”, con la quale sono stati approvati la lettera di invito e i relativi allegati per la gestione dei servizi per la realizzazione di attività previste dal “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
  - d) in data 31.01.2023 è stata formulata una richiesta d'offerta a mezzo ARIA – Sintel – ID 164272290, da intendersi qui integralmente richiamata quale parte integrante del presente atto, per la realizzazione di attività previste del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche PNRR o Piano), Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 (Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale) che prevede progettualità per l'implementazione della linea di Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e nello specifico il Sub-investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. CUP. F54H22000030006 CIG. 96030954B0;
  - e) entro il 28.02.2023, tramite la piattaforma informatica di cui sopra, è pervenuta una sola offerta valida da parte dell'operatore economico Cooperativa Sociale Sebina soc. coop. a r.l. ONLUS tramite costituzione di RTI con la Cooperativa Sociale A.E.P.E.R.;
  - f) la stazione appaltante, con determinazione n. 28/AS2 del 09.03.2023 ha aggiudicato l'appalto in favore dell'operatore economico sopra citato;
  - g) la stazione appaltante, sempre con la determinazione che precede, ha autorizzato l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, come previsto dall'art. 8 del DL. 76/2020;
  - h) l'appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice Appalti;
  - i) nelle more della certificazione Antimafia, richiesta ai sensi dell'art. 91 comma 1 del D.lgs 159/2011 e s.m.i, tramite collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica, in data 02.05.2023 prot. n. PR\_BGUTG\_Ingresso \_0039832\_20230502, dell'operatore economico aggiudicatario, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante, a carico dell'appaltatore, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi sopra descritta la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi recederà dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 citato;

- j) l'operatore economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, emessa da Revo Insurance S.p.A. mediante polizza numero 1980187, somma garantita di € 1.970,00 (euro millenovecentosettanta/00); tale documentazione, acquisita al protocollo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 7282 del 02.05.2023, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- k) l'appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello relativo alla richiesta d'offerta sopra menzionata e alla propria proposta tecnico-economica, le quali anche se non materialmente allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1- La premessa narrativa si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- Il responsabile dell'area servizi sociali ambito alto Sebino, dott. Gabriele Bondioni, in nome e per conto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

APPALTA

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, alla Cooperativa Sociale Sebina soc. coop. a r.l. - ONLUS, con sede legale a Castro (BG) 24063, in Via Rocca n. 9, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo con il codice fiscale e partita IVA n. 01793420165, REA n. BG- 237532, iscritta all'albo delle Società Cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative sociali, con il n. A127643, nominata Capogruppo, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito con la Cooperativa sociale A.E.P.E.R. con sede legale in Bergamo (BG) via Pietro Rovelli n. 28/L, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo 01727120162, REA n. BG-231985, iscritta all'albo delle Società Cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative sociali, con il n. A137513, giusto atto del notaio dott. Guido De Rosa di Bergamo in data 03.04.2023 repertorio n. 61177 raccolta n. 15234, registrato a Bergamo il 07.04.2023 al n. 15333 serie 1T, che accetta, il servizio in oggetto.

#### **Art. 1. Norme regolatrici e definizioni**

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:
  - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
  - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
  - c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove richiamate in autovincolo dalla Stazione appaltante nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali;
  - d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dall'Appaltatore nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per la Stazione appaltante, o dove non espressamente derogate nei documenti di gara.
  - e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
3. Il contratto è affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dai documenti di gara, che l'operatore dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

4. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

#### **Art. 2. Oggetto dell'Appalto**

1. La Stazione appaltante, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida la realizzazione di attività previste del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche PNRR o Piano), Missione 5 Componente 2 Sottocomponente 1 (Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale) che prevede progettualità per l'implementazione della linea di Investimento 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e nello specifico il Sub-investimento 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini all'operatore economico in intestazione individuato che, come sopra costituito, accetta sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire l'appalto in conformità al capitolato speciale/lettera di richiesta d'offerta e allegati relativi, dei quali elaborati dichiara di avere piena conoscenza.
3. Il servizio dovrà essere eseguito altresì in conformità all'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore, la quale, anche se non allegata al presente, deve intendersi parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 3. Durata del Contratto**

1. Il presente contratto copre il periodo temporale intercorrente dal 09.03.2023 al 30.06.2026.
2. La Stazione appaltante, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore soggiace al diritto potestativo della Stazione appaltante, ed è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.
4. Nell'evenienza di cui al comma precedente alcunché sarà dovuto all'appaltatore durante il periodo di sospensione, e la scadenza del contratto s'intenderà automaticamente modificata, e posticipata di un numero di giorni pari al disposto periodo di sospensione medesimo.

#### **Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa**

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella richiesta d'offerta; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L'appaltatore si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria della Stazione appaltante resa nota all'affidatario per iscritto.
2. L'operatore economico si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, con particolare riferimento a quelle relative alla disciplina regionale, nonché a quelle di sicurezza e che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

3. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
4. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nella richiesta d'offerta.
5. Le prestazioni saranno eseguite dall'appaltatore in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
6. L'appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.
7. In merito a quanto sopra la Stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.
8. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

**Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi**

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, è determinato in € 196.784,38 (euro centonovantaseimilasettecentottantaquattro/38) per il periodo di durata del contratto, oltre IVA se e in quanto dovuta.
2. I costi unitari e/o forfettari sono rilevabili dalla richiesta d'offerta e dalla formulazione della proposta economica presentata dall'aggiudicatario.
3. Tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall'applicazione delle prescrizioni previste dal presente contratto devono intendersi inclusi nel corrispettivo contrattuale.
4. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a zero.
5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. I costi unitari e/o forfettari vengono accettati dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. L'Appaltatore prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi presunti sono indicati nel capitolato speciale d'appalto.

**Art. 6. Pagamenti - corrispettivi**

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura elettronica mensile posticipata, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 smi.
3. Nell'emissione della fattura dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
4. Le fatture dovranno essere accompagnate da un allegato (da trasmettere via e-mail e in formato excel o equivalente) in cui vengano rendicontate le ore di servizio erogate, ed in generale ogni voce di spesa prevista dal sistema di computo del corrispettivo. A tal fine l'Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante ogni documentazione richiesta ai fini

della rendicontazione del servizio, secondo le indicazioni della stessa Stazione Appaltante.

5. Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto, dalla richiesta d'offerta e dall'offerta tecnica in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

6. Fatto salvo quanto sopra esposto, la Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

#### **Art. 7. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.

#### **Art. 8. Disciplina del subappalto**

1. L'affidatario si impegna a prestare il servizio direttamente.
2. Sono pertanto vietati sia la cessione che il subappalto del servizio in tutto o in parte.
3. La inosservanza del presente principio comporterà il verificarsi di causa di risoluzione contrattuale con esercizio del diritto al risarcimento danni da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 9. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione appaltante e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L'Appaltatore dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, specifiche polizze assicurative civili e verso terzi per l'espletamento delle attività, secondo quanto indicato nella richiesta d'offerta.
3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.
4. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 10. Penali, risoluzione e recesso**

1. La Ditta aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato e per tutta la durata del contratto ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed a tutte le normative presenti e future.
2. Nel caso di prestazioni difformi e/o non adeguate a quanto previsto e di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, accertate dagli Incaricati dell'Ente, quest'ultimo, salve le ipotesi di risoluzione di diritto, invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per eliminare le difformità riscontrate e indicando, altresì, l'entità della penale che si intende applicare.
3. E' fatta salva la facoltà per l'appaltatore di presentare entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata.
4. Qualora le motivazioni presentate dall'appaltatore, a giudizio insindacabile dell'Ente, non siano ritenute sufficienti o congrue, si procederà all'applicazione di una penale a carico dell'appaltatore.
5. L'importo della penale verrà detratto dalla rata mensile di successiva scadenza dovuta all'appaltatore per i servizi prestati. La penale sarà fissata dall'ente da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1.000,00, a seconda della gravità dei fatti contestati e tenuto conto dell'eventuale recidiva.
6. L'applicazione della penale non esclude l'obbligo del risarcimento dei danni eventualmente arrecati e le altre conseguenze previste dal presente documento e potrà essere inflitta sia una tantum per ciascun inadempimento sia ripetutamente per ogni giorno finchè durano le cause specifiche che hanno provocato le inadempienze.
7. Qualora l'appaltatore appositamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti, la stazione appaltante avrà facoltà, ove tale termine sia trascorso infruttuosamente, di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto d'appalto e di ordinare l'esecuzione in danno di quanto necessario per il regolare andamento dei servizi.
8. Qualora l'appaltatore dovesse abbandonare l'esecuzione dell'appalto o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Ente tratterà la cauzione prestata a garanzia delle prestazioni contrattuali a titolo di penale, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
9. Se per cause di forza maggiore i servizi oggetto dell'appalto non potessero essere effettuati in maniera esaustiva, l'Ente corrisponderà all'appaltatore un corrispettivo proporzionato ai servizi espletati. L'appaltatore dovrà comunque garantire in detti casi l'effettuazione di un servizio di emergenza.
10. La risoluzione del contratto potrà avvenire, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A. R. nel domicilio eletto dall'Aggiudicatario, il quale dovrà comunque garantire il servizio fino al giorno indicato nella diffida
11. La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice, oltre che nei casi specifici previsti nel presente documento.

**Art. 11. Garanzia definitiva**

1. L'Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva, la quale presenta le caratteristiche richieste dalla disciplina di gara.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
3. La Stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
  - a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
  - b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

- c) in ogni altro caso previsto dall'art. 103 del Codice o dal presente contratto.
4. In particolare, la Stazione appaltante ha diritto di valersi direttamente della garanzia anche per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi previsti in caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore e degli articoli ivi richiamati.
  5. La Stazione appaltante ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Appaltatore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
  6. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta.
  7. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, anche se del caso mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
  8. La Stazione appaltante richiederà all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

**Art. 12. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore**

1. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
  - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso a una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
  - c) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
  - d) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
  - e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
  - f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
  - g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - i) negli altri casi espressamente richiamati dal presente contratto o da disposizioni di legge.
2. La Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. In ogni caso in cui la Stazione appaltante accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Stazione appaltante stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno; resta salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

**Art. 13. Obblighi di riservatezza**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione appaltante, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Stazione appaltante o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

**Art. 14. Treatmento dei dati personali – Nomina a Sub-responsabile esterno**

1. Tutti i dati personali comunicati delle parti sono trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente contratto. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo [www.cmlaghi.bg.it](http://www.cmlaghi.bg.it)
3. Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, attribuisce il ruolo di Sub-responsabile al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito dalla Cooperativa Sociale Sebina soc. coop. a r.l. - ONLUS, nominata capogruppo, e la Cooperativa Sociale A.E.P.E.R., come previsto dall'art. 28 par. 4 del Regolamento 679/2016/UE. A tal fine, l'Appaltatore dichiara di accettare tale nomina alle condizioni di cui all'Allegato A.

**Art. 15. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le spese, i diritti, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa.
2. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto, nei relativi allegati e nei documenti di gara si intendono al netto di I.V.A. se e in quanto dovuta in ragione della natura delle prestazioni.

**Art. 16. Foro esclusivo**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

**APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'appaltatore dichiara dunque di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto mediante strumenti informatici su 11 pagine di cui 10 pagine intere e righe 3 sulla 11<sup>a</sup> pagina, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.lgs. n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. In presenza delle parti io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per la COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

f.to digitalmente dott. BONDIONI Gabriele firma digitale, rilasciata da ArubaPEC Spa con validità fino al 07.11.2025 IUT n. RE1667830724465

Per l'appaltatore COOPERATIVA SOCIALE SEBINA soc. coop. a r.l. - ONLUS in qualità di capogruppo del RTI costituito con la Coop. Soc. A.E.P.E.R.

f.to digitalmente MACARIO Katuscia firma digitale, rilasciata da InfoCert Spa, con validità fino al 11.03.2024 - IUT n. 7420020500183673

L'UFFICIALE ROGANTE

f.to digitalmente dott.ssa ZENTI Elisabetta Elide, firma digitale rilasciata da Infocert Spa, con validità fino al 30.01.2026 IUT n. 23855491